



COMUNE DI CANOLO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 23/05/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016-2018 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011.-

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTITRE del mese di MAGGIO alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in sessione ordinaria seduta pubblica di prima convocazione con la presenza dei Sigg. Consiglieri:

Nr.	Cognome e nome	Presenza	Nr.	Cognome e nome	Presenza
1	FEMIA Rosita	NO	8	STILO Giuseppe	SI
2	FEMIA Giuseppe	SI	9	CORTALE Raffaella	SI
3	DOMINICI Antonella	NO	10	PELLERONE Orazio	SI
4	TAFARIA Francesco	SI	11	FILIPPONE Ivan	NO
5	LONGO Nicola	SI			
6	GURZI' Maria Rosa	SI			
7	CIMIERO Massimo	SI			

PRESENTI n.	8
-------------	---

ASSENTI n.	3
------------	---

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa Monica Grillea

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri previsti dall'art 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000 di seguito riportati.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E SI ATTESTA LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Dott. GULLUNI Giovanni	SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE E SI ATTESTA LA CONFORMITA' ALLE NORME DI SETTORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Dott. GULLUNI Giovanni
--	--

Assume la Presidenza il Vice Sindaco Giuseppe Femia il quale constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta e valida per deliberare ed invita a trattare l'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come *“armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”*;
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
 - c) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
 - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011; adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017;

Richiamata la propria deliberazione n. 36 in data 30/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato prorogato all'esercizio 2017 l'applicazione del principio della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato;

Visto inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *“Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le*

previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale";

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *"adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria"*;

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che *"Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)"*.

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 45 in data 11/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2016-2018 semplificato al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 17 in data 18/05/2016, ha approvato il Documento unico di programmazione semplificato definitivo;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 46 in data 11/05/2016, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) il parere dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2014);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 18/04/2016, relativa alla **verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà**, con la quale si è preso atto dell'inesistenza di tali aree;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 27/04/2016, di approvazione del **programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione**, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 06/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il **Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili** di cui all'articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 27/04/2016, relativa all'approvazione delle **aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria** di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), per l'esercizio di competenza;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 27/04/2016, relativa all'approvazione del Piano finanziario e tariffario della **TARI, la tassa sui rifiuti** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 27/04/2016, relativa all'approvazione delle aliquote **TASI, il tributo sui servizi indivisibili** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 18/04/2016, con la quale è stata determinata l'aliquota **per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF**, di cui al d.Lgs. n. 360/1998, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 18/04/2016, relativa all'approvazione delle **tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 18/04/2016, relativa all'approvazione delle **tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche**, di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza (ovvero delle tariffe per l'applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del d.Lgs. n. 446/1997);
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 18/04/2016, relativa all'approvazione delle **tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.41 in data 20/04/2016, relativa all'approvazione delle **tariffe per la gestione del servizio acquedotto per l'esercizio di competenza**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.40 in data 18/04/2016, di **destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada**, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 in data 18/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione delle nuove tariffe per la **concessione dei loculi cimiteriali, tombe di famiglia e aree cimiteriali**;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 14/06/2014, di determinazione dell'indennità di funzione del presidente del consiglio e dei **gettoni di presenza dei consiglieri comunali**, ai sensi dell'articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000;
- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2014;
- il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000;

Vista la deliberazione di CC n. 9 del 27/04/2016 di approvazione del Programma Triennale delle OO.PP 2016/2018 ed elenco annuale 2016;

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:

- l'articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione dell'esercizio 2016, di rispettare:
 - a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
 - b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo;
- l'articolo 10, comma 3, il quale subordina l'indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;

Visto inoltre l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti (esclusi per il 2016 quelli istituiti a seguito di processo di fusione concluso entro il 1° gennaio 2016), devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si

intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);

- limitatamente all'anno 2016, rileva - ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio - il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, escluse le quote rivenienti da debito (comma 711)
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;
- sono previsti meccanismi di compensazione territoriale a livello regionale e nazionale;
- sono escluse poste in spesa, con particolare riguardo per gli interventi di edilizia scolastica ed in entrata, con riferimento al contributo compensativo IMU-TASI;
- sono fatti salvi gli effetti dei recuperi degli spazi finanziari ceduti o acquisiti nel 2014 e 2015 a valere sul patto di stabilità interno;
- al bilancio di previsione finanziario deve essere allegato un prospetto contenente gli aggregati rilevanti in sede di rendiconto ai fini del pareggio di bilancio (comma 712);

Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, questo ente presenta, per il 2016-2018, un avanzo strutturale determinato dalla quota di capitale di rimborso dei prestiti, dai fondi ed accantonamenti;

Atteso che ai fini del pareggio contabile viene applicato parte dell'avanzo libero per la copertura dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e degli fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 18/05/2016 di approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2015;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A);

Visto inoltre l'articolo 1, comma 737, della legge n. 208/2015, il quale per il 2016 e 2017 consente ai comuni di applicare il 100% dei proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento delle spese correnti di:

- manutenzione del verde pubblico;
- manutenzione delle strade;
- manutenzione del patrimonio;
- progettazione delle opere pubbliche;

Considerato che per il bilancio di previsione 2016-2018 non si avvale di questa facoltà;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Visto il prospetto di cui all'allegato B) con il quale sono stati individuati i limiti di spesa per l'anno 2016;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli n. 6, contrari n.2 (Cortale R., Pellerone O.) espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale anche se non materialmente allegato, ma depositato agli atti, è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ed assume funzione autorizzatoria e di cui si riportano gli equilibri finali:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 216	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.563.830,54		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	112.387,37	0,00	0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.054.391,85	960.248,15	923.391,15
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.189.930,35	999.688,30	976.848,35
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		39.177,68	48.852,39	63.883,28
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	27.348,87	17.359,85	18.142,80
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		50.500,00-	56.800,00-	71.600,00-
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	50.500,00	56.800,00	71.600,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	568.529,85	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.309.361,61	77.000,00	74.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.877.891,46	77.000,00	74.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge n. 208/2015, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera A);
4. di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
5. di dare atto che le spese per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2016 risultano essere negativi non prevedendo di sostenere spese in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d.Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), dando atto che:
 - a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:
 - incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
 - incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
 - incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (*Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08*).
 - b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014);
6. di determinare, i limiti di spesa per:
 - studi ed incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative;
 - relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - sponsorizzazioni;
 - missioni;
 - attività esclusiva di formazione;
 - manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi;come risultano dal prospetto che si allega al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;
7. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
8. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 6, contrari n.2 (Cortale R., Pellerone O,) espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018**PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016)

EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016)		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016)	(+)	112.387,37		
B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016)	(+)	568.529,85		
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	538.540,41	532.235,20	532.235,20
D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti	(+)	232.259,44	189.157,95	174.157,95
D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni)	(-)	0,00		
D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni)	(-)	0,00		
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3)	(+)	232.259,44	189.157,95	174.157,95
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	283.592,00	238.855,00	216.998,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	1.286.340,66	77.000,00	74.000,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	20.000,00	0,00	0,00
H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G)	(+)	2.360.732,51	1.037.248,15	997.391,15
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.189.930,35	999.688,30	976.848,35

I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016)	(+)	0,00		
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽¹⁾	(-)	39.177,68	48.852,39	63.883,28
I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	3.152,00	1.220,13	1.220,13
I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7)	(+)	1.147.600,67	949.615,78	911.744,94
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.877.891,46	77.000,00	74.000,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016)	(+)	0,00		
L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali)	(-)	0,00		
L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto)	(-)	0,00		

L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale)	(-)	0,00		
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8)	(+)	1.877.891,46	77.000,00	74.000,00
M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M)		3.025.492,13	1.026.615,78	985.744,94
O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N)		16.157,60	10.632,37	11.646,21
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) ⁽³⁾	(-))/(+)	0,00	0,00	0,00
Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) ⁽⁴⁾	(-))/(+)	0,00	0,00	0,00
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-))/(+)	0,00		
Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-))/(+)	0,00	0,00	
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-))/(+)	0,00		
Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) ⁽⁵⁾	(-))/(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)⁽⁶⁾		16.157,60	10.632,37	11.646,21

Comune di Canolo (Prov.RC)
SERVIZIO FINANZIARIO

Coerenza bilancio di previsione dell'esercizio 2016-2018
con i limiti previsti per specifiche tipologie di spesa

A) QUADRO NORMATIVO

Le pubbliche amministrazioni e gli enti locali sono soggetti ad un regime limitativo delle spese introdotto dal legislatore con l'obiettivo prioritario del risanamento dei conti pubblici e del rispetto del patto di stabilità interno. Il quadro normativo applicabile si è stratificato nel tempo con la sovrapposizione di diverse norme che vanno coordinate tra di loro.

A.1) IL DECRETO LEGGE N. 78/2010

L'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) contiene un limite, applicabile a decorrere dall'anno 2011, per l'onere sostenuto da tutte le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato relativamente a:

- | | |
|--|---------|
| • studi e incarichi di consulenza (comma 7): | -80% |
| • relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8): | -80% |
| • sponsorizzazioni (comma 9): | vietate |
| • missioni (comma 12): | -50% |
| • attività esclusiva di formazione (comma 13): | -50% |
| • acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi (comma 14): | -50% |

Il riferimento per il calcolo dei limiti è la spesa sostenuta nell'anno 2009.

A.2) IL DECRETO LEGGE N. 95/2012 E IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

L'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è stato integralmente sostituito ad opera dell'articolo 15 del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), sostituendo il vecchio limite di spesa (-50% della spesa 2011) con uno nuovo. Dal 1° maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possono sostenere spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di **autovetture** e per l'acquisto di buoni taxi di importo superiore al 30% della spesa 2011. Solo per il primo anno il limite può essere derogato con riferimento ai contratti pluriennali in essere.

Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:

- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
- per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Dal 1° gennaio 2014 al 30 aprile 2014	Dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2014	Dal 1° gennaio 2015
-50% spesa 2011	-70% spesa 2011	-70% spesa 2011

Gli obiettivi di risparmio per i comuni ammontano a €. 1,6 milioni per il 2014 e a €. 2,4 milioni di euro dal 2015.

A.3) LA LEGGE N. 228/2012

La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha ulteriormente rafforzato i limiti di spesa prevedendo (art. 1):

- il **divieto di acquisto di autovetture** (comma 143): il divieto, inizialmente operante per il 2013 e 2014, è stato esteso, da ultimo, **al 2016** ad opera della legge n. 208/2015. Esso non trova applicazione per le autovetture adibite ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (polizia municipale) e ai servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;
- il limite all'**acquisto di mobili e arredi** (comma 141): la spesa sostenibile per il 2013-2016 è pari al 20% della spesa media sostenuta nel biennio 2010-2011. Il limite non si applica qualora: a) l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (maggiori risparmi certificati dall'organo di revisione); b) per gli acquisti per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e

della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza; c) per gli acquisti di mobili e arredi per usi scolastici e servizi per l'infanzia. L'articolo 10, comma 3, del decreto legge n. 210/2015 (conv. in legge n. 21/2016) ha escluso gli enti locali dal limite per l'acquisto di mobili e arredi per il 2016.

Dal 2014 è tornata la possibilità di acquistare immobili, alla sola condizione che l'acquisto sia dettato da una esigenza indilazionabile attestata e documentata dal RUP, l'Agenzia del demanio esprima il parere di congruità sul valore di acquisto e venga pubblicato sul sito internet il venditore e il prezzo (comma 138).

4) IL DECRETO LEGGE N. 101/2013

Con il decreto legge n. 101/2013 (conv. in legge n. 125/2013), all'articolo 1, il legislatore è intervenuto a restringere ulteriormente i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza e per autovetture, prevedendo:

- per gli **studi e incarichi di consulenza**: un ulteriore abbattimento del limite già previsto dal d.L. n. 78/2010, limite che per il 2014 e 2015 è fissato, rispettivamente, all'80% del limite del 2013 e al 75% del limite del 2014. Dal 2016 la spesa torna ai livelli massimi previsti dal d.L. n. 78/2010 (ovvero il 20% della spesa del 2009);
- per le **autovetture**: viene ulteriormente abbassato il limite di spesa nel caso in cui il comune non sia in regola con il censimento delle autovetture (50% spesa 2013). Con una norma di interpretazione autentica si dispone che fin quando perdura il divieto di acquisto di autovetture, il limite di spesa previsto dal d.L. n. 95/2012 deve essere computato senza considerare nella base di calcolo la spesa sostenuta a tale titolo.

5) IL DECRETO LEGGE N. 66/2014

Il decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014) interviene, oltre che sulle autovetture, anche a sulle spese per incarichi di studio, ricerca e consulenza e per le collaborazioni coordinate e continuative, prevedendo nuovi limiti che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dal decreto legge n. 78/2010 (rispettivamente all'articolo 6, comma 7 e all'articolo 9, comma 28). Si stabilisce infatti che, a prescindere dalla spesa storica, le pubbliche amministrazioni non possano comunque sostenere, per tali fattispecie, spese che superano determinate percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del personale, di seguito elencate:

Tipologia di incarico	Spesa personale < a 5 ml di euro	Spesa personale > o = a 5 ml di euro
Incarichi di studio, ricerca e consulenza	max 4,2%	max 1,4%
Co.co.co.	max 4,5%	max 1,1%

Gli obiettivi di risparmio per i comuni ammontano a €. 14 milioni per il 2014 e a €. 21 milioni di euro dal 2015.

B) APPLICAZIONE DEI LIMITI AGLI ENTI LOCALI

La Corte costituzionale è intervenuta più volte negli ultimi anni (sentenze n. 142/2012, n. 148/2012 e n. 193/2012) a chiarire i limiti entro i quali le disposizioni di legge possono essere qualificate come misure di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione. La Consulta, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera rispettosi dell'autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, *"lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa"*. Mutuando tali principi la Corte dei Conti – Sezione autonomie, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, è intervenuta in materia di applicazione dei limiti di spesa agli enti locali, fornendo una lettura *"costituzionalmente orientata"* delle norme taglia-spesa in base alla quale, a prescindere dal tenore letterale delle disposizioni, gli enti hanno sempre la possibilità di rimodulare i tagli ed effettuare operazioni compensative tra i vari aggregati di spesa, raggiungendo gli obiettivi di risparmio imposti dal legislatore senza compromettere le scelte di valore. Il principio affermato dalla Corte infatti, è che le norme che impongono limiti puntuali alle spese obbligano gli enti locali *"al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente."* Pertanto, fermo restando gli obiettivi di risparmio previsti dalla normativa, i limiti possono essere rimodulati nel rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

C) COERENZA BILANCIO DI PREVISIONE CON I LIMITI DI SPESA

Il bilancio di previsione 2016-2018 è coerente con i limiti di spesa sopra quantificati.

DECRETO LEGGE N. 78/2010

ND	Tipologia di spesa	Rendiconto 2009 (impegni)	Riduzione disposta	Limite	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1	Studi e incarichi di consulenza	0,00	80%	0,0	0,00	0,00	0,00
2	Relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza	3.633,70	80%	726,74	726,74	726,74	726,74
3	Missioni compreso amministratori	3.461,92	50%	1.730,96	1.725,00	1.725,00	1.725,00
4	Formazione escluso anticorruzione e sicurezza luoghi lavoro	350,00	50%	175,00	175,00	175,00	175,00
5	Sponsorizzazioni	0,00	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI		7.445,62		2.632,70	2.626,74	2.626,74	2.626,74
DIFFERENZA RISPETTO AL LIMITE					5,96	5,96	5,96

AUTOVETTURE

ND	Tipologia di spesa	Rendiconto 2011 (impegni)	Spesa per acquisto autovetture	Spesa 2011 al netto degli acquisti	Riduzione	Limite 2016	Limite 2017-2018
1	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture				30%		
TOTALI							

ND	Tipologia di spesa	Limite 2016	Limite 2017-2018	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture					
TOTALI						
DIFFERENZA RISPETTO AL LIMITE						

Note: Non esistono autovetture soggette a limitazioni.

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott. Giovanni Gulluni

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Femia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Monica Grillea

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 23/05/2016 n. 1538

Data 23/05/2016

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to ff Sig. Trimarchi Francesco Antonio

Attesto che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il _____ e per 15 giorni consecutivi, senza reclami o opposizioni.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Monica Grillea

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DEL D.LGS. N.267/2000
(X) – perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4)
() – perché non soggetta a controllo (art. 134 c.3)

Data 23/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Monica Grillea

E' copia conforme all'originale

Data 23/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Monica Grillea
